



ORIGINALE

**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: [segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)

PEC: [comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Atto n. 18 del 17/05/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Andrea Camillo Pezzoni, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
VIGONI ARNALDA	VICE SINDACO/ASSESSORE	PRESENTE
STRIPPOLI VITO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
GAMBIRASIO ALESSANDRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BIANCHI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CARLIN LORIS	CONSIGLIERE	ASSENTE
GUERNERI FLAVIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
PERRONE MARIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUSTI FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
VACALEBRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	PRESENTE
CALABRIA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 11 (undici Consiglieri) e ASSENTI 2 (due Consiglieri).

Il Presidente del Consiglio, Francesco Ziliani – Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell'Assessore esterno Sig. Alberto Bini che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI.**

Il Sindaco, Francesco Ziliani, invita l'Assessore esterno Geom. Alberto Bini a presentare la presente proposta di deliberazione; l'Assessore precisa la necessità di dare regole uniformi per tutti gli utenti a fronte delle varie situazioni di assistenza che si presentano di volta in volta.

Conclusa la spiegazione e – constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti - il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- **presenti n. 11**
- **votanti n. 11**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 11 legalmente espressi**
- **voti contrari n. 0**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e SS.MM.II.;

**RAVVISATA** la necessità di adottare un Regolamento che disciplini le norme e i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore degli utenti ammessi stabilmente in strutture residenziali nel rispetto della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della legge regionale n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

**VISTA** la bozza di Regolamento per l'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali, allegata sub. A) al presente atto;

**DATO** atto che, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, verrà abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Area;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare – come di fatto si approva in ogni sua parte - il Regolamento Comunale per l'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, con ulteriore atto della Giunta Comunale, a stabilire quanto disposto dall' art. 6 del regolamento in questione;
3. Di dare atto che a norma dell'art. 52 del vigente Statuto Comunale, il suddetto Regolamento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio e seguirà l'iter procedurale della pubblicazione della presente deliberazione
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il Regolamento oggetto del presente atto deliberativo viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. nel Portale "Amministrazione Trasparente", sia all'interno della Sezione principale, denominata "Provvedimenti", Sotto-Sezione, rubricata "Organi di indirizzo politico" sia all'interno della Sezione principale, denominata "Disposizioni Generali", Sotto sezione, denominata "Atti Generali";

## SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti n. 11
- votanti n. 11
- consiglieri astenuti 0
- voti favorevoli n. 11 legalmente espressi
- voti contrari n. 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Comune di  
Cuasso al Monte



**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE**  
**DELLE RETTE DI RICOVERO IN**  
**STRUTTURE RESIDENZIALI**

*Approvato con Deliberazione C.C. n° del*

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le norme e i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore degli utenti ammessi stabilmente in strutture residenziali nel rispetto della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della legge regionale n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

## **ART. 2**

### **Individuazione dei soggetti beneficiari**

1. Hanno titolo ad accedere al contributo economico a carico del bilancio comunale le persone anziane, disabili o inabili che necessitano di essere accolte in una struttura residenziale, in quanto impossibilitate a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel comune di Cuasso al Monte;
- residenza anagrafica nel comune di Cuasso al Monte prima del ricovero.

2. La collocazione in una struttura protetta, che ha la finalità di fornire al cittadino interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria in forma residenziale, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia, deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale.

3. L'intervento economico è riconosciuto limitatamente alle rette applicate da strutture accreditate dalla Regione di riferimento, mantenendo in capo al Comune, ove possibile, la scelta per la struttura economicamente più vantaggiosa. Solo in caso di impossibilità della scelta della struttura da parte del comune è ammesso che tale scelta venga effettuata dall'interessato o da chi ne fa le veci.

4. La condizione economica e patrimoniale del richiedente il contributo deve essere tale da non consentire la copertura della retta, anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile secondo i criteri stabiliti al successivo art. 3.

## **ART. 3**

### **Principi generali di integrazione della retta**

1. L'Amministrazione comunale interviene economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero valutando le condizioni economico patrimoniali e sociali del soggetto assistito, del coniuge e dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

2. Per la copertura della retta l'assistito si impegna ad utilizzare nell'ordine le seguenti risorse, nei modi concordati con il Comune e/o con la struttura accogliente:

- Il proprio reddito, al netto delle trattenute di legge, fatta salva la quota minima mensile per le spese personali, aggiornata periodicamente dalla Giunta.
- Ove il predetto reddito risulti inferiore alla retta di ricovero, la differenza è integrata utilizzando il proprio patrimonio mobiliare prevedendo di lasciare una quota pari a € 3.500,00 per spese impreviste;

3. La titolarità di beni immobili e di altri diritti reali sugli stessi, anche in quota con altri soggetti, esclude l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o dai genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli, a condizione che la rendita catastale della stessa non sia superiore a € 500,00 ( euro cinquecento ) – Qualora la casa sia occupata da soggetti diversi dal coniuge, questi sono tenuti a versare un affitto virtuale che verrà utilizzato per la parziale copertura della retta. L'affitto virtuale sarà calcolato nel seguente modo:

Rendita catastale x 126 x 0,035 = affitto virtuale annuo.

4. L'intervento del Comune è altresì escluso qualora il richiedente abbia donato o ceduto a titolo oneroso nell'ultimo triennio immobili o diritti reali sugli stessi per un valore catastale superiore a € 63.000,00 o qualora abbia donato, sempre nell'ultimo triennio, valori mobiliari per oltre € 63.000,00.

5. La ricorrenza dei casi di cui ai commi 3 e 4 determina l'inammissibilità della domanda di integrazione della retta, fatta eccezione per eventuali deroghe disposte su motivata relazione dei servizi sociali.

6. Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione rappresentata al comma 3 e fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

7. Sono inoltre esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.

8. Il reddito dell'assistito è determinato integrando il valore dell'ISE con l'intero ammontare dei redditi di natura assistenziale o previdenziale percepiti, non soggetti all'imponibile IRPEF e non compresi nella dichiarazione ISE, quali, ad esempio, la pensione di invalidità civile o l'indennità di accompagnamento.

9. Qualora l'assistito appartenga ad un nucleo familiare composto da persone al cui sostentamento egli provveda in tutto o in parte con il proprio reddito, dovrà essere garantita a tali familiari una somma mensile sulla base di specifica ed approfondita relazione all'uopo predisposta dai servizi sociali.

#### **ART. 4**

##### **Criteri per la compartecipazione alla spesa della retta di ricovero da parte dei familiari tenuti agli alimenti**

1. Qualora le risorse indicate al comma 2 dell'art. 3 non consentano la totale copertura della retta di ricovero, ove motivatamente non escluso, è prevista la compartecipazione dei congiunti del richiedente il beneficio, individuati dal citato art. 433 C.C., che sono tenuti a sottoscrivere in tal senso apposito atto di impegno. Il singolo congiunto concorre al pagamento dell'eventuale differenza tra la retta e la compartecipazione dell'assistito sulla base della dichiarazione ISEE in corso di validità, eventualmente ristretta alla sola persona tenuta alimenti. Il singolo congiunto è inoltre tenuto a fornire tutti gli ulteriori documenti richiesti ad integrazione.

2. Nel caso di una pluralità di soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine stabilito dallo stesso art. 433 C.C. applicando i criteri di cui all'art. 441 C.C.

3. Sono esonerati dal versamento del contributo i parenti civilmente obbligati che siano minori di età o che siano ricoverati in una struttura protetta che comporta il versamento di tutti i loro redditi a copertura delle spese necessarie al loro mantenimento. Per fruire di quest'ultima esenzione è necessario presentare apposita dichiarazione.

4. I parenti civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, ovvero riconosciuti invalidi al 100 %, hanno diritto ad un abbattimento del 25 % sul contributo calcolato a loro carico.

5. Il Comune provvede all'integrazione quando il reddito, incrementato dalle somme di cui ai commi precedenti, risulta comunque inferiore alla quota della retta di ricovero. L'intervento economico comunale è determinato dalla differenza tra la retta e la somma della quota a carico del

beneficiano e delle quote che, secondo i criteri di cui all'allegata tabella A, possono essere sopportate dai familiari chiamati a compartecipare alla spesa. Non viene disposto alcun intervento nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei familiari risulti superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

## ART. 5

### Procedure per l'ammissione al pagamento dell'integrazione

1. L'ammissione all'eventuale beneficio del pagamento della retta di ricovero viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo, predisposto dall'ufficio competente, riportando la composizione del nucleo familiare, il reddito percepito, le opportune indicazioni in merito all'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare ed i nominativi e le relazioni di parentela con l'assistito degli obbligati ai sensi dell'art.433 C.C.

2. Firmatario della domanda è il soggetto interessato, il coniuge o altro familiare compreso nell'art. 433 C.C., il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda e privi di una figura di riferimento il servizio sociale provvede alla redazione d'ufficio.

3. Alla domanda sono allegati:

- copia dell'eventuale verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- certificazione emessa dagli organi competenti attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;

4. I servizi sociali, ricevuta l'istanza, adottano i seguenti adempimenti istruttori:

- accertano d'ufficio quanto è possibile in merito alle dichiarazioni rese;
- richiedono eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria a completamento dell'istruttoria della domanda;
- esperiscono, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici.
- chiedono eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
- effettuano i controlli previsti o disposti, così come indicati al successivo art. 6 del presente Regolamento.

5. Alle determinazioni circa la domanda per l'ammissione al beneficio provvede la Giunta Comunale.

6. Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine. I parenti, chiamati ad intervenire, devono presentare l'attestazione I.S.E.E. entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di domande che presentano particolare complessità o di necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

7. L'intervento assistenziale in denaro viene di norma riscosso dal firmatario della domanda o, previa apposita indicazione, da un suo familiare incluso nel modello di domanda fra gli obbligati di cui all'art. 433 C.C., dietro esibizione di relativa fattura e documentazione e/o autocertificazione per spese personali. Il Comune può provvedere, soprattutto ove non vi sia la presenza dei soggetti di cui all'art. 433 C.C., direttamente al pagamento della retta di ricovero all'Istituto assistenziale previo rilascio della relativa fattura.

*(ricavata?)*

## **ART. 6**

### **Valori ISEE di riferimento per il calcolo della compartecipazione**

1. È stabilita periodicamente dalla Giunta la soglia ISEE al di sotto della quale il Comune compartecipa alla spesa, tenendo in considerazione tutti gli elementi contemplati dal presente regolamento, ed in particolare:

- Le entrate e le spese sostenute del nucleo familiare;
- Ove presenti, la possibilità di compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti e obbligati al mantenimento;
- La disponibilità di beni mobili e immobili che possano coprire parte delle spese.

2. La Giunta ha inoltre la facoltà di approvare, qualora lo ritenesse opportuno, delle fasce di riferimento attestanti le percentuali di contribuzione da applicare sulla quota scoperta.

## **ART. 7**

### **Controlli**

1. Il Servizio competente potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli dall'Autorità, presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, servizi e gli uffici a ciò preposti. Qualora si verificano dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

## **ART. 8**

### **Recuperi e rinvase**

1. L'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dall'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti ed acquistabili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità o con altre modalità.
- di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove sia intervenuta in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) ed abbia riscontrato successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- di rivalersi nei confronti degli eredi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 9**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, effettuata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

2. L'Ufficio competente predisporrà idonea modulistica per facilitare le istanze da parte dei cittadini ai sensi della legge 241/90.



**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/05/2018

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI.**

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Cinzia Ferrari, Responsabile dell' Area Servizi alla Persona, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile  
Area Servizi alla Persona  
Cinzia Ferrari

Cuasso al Monte, 11/05/2018

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta, Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile  
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali  
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 11/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Francesco Ziliani 	Dott. Andrea Camillo Pezzoni 



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal .....**29 MAG. 2018**.....(art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

**29 MAG. 2018**  
Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Camillo Pezzoni  


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**29 MAG. 2018**  
Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Camillo Pezzoni  
